

- i) promuove l'istituzione dell'associazione del lavoro portuale;
- j) assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede, con l'intervento del servizio escavazione porti al mantenimento e approfondimento dei fondali anche adottando, nei casi indifferibili di necessità e urgenza, provvedimenti di carattere coattivo;
- k) esercita i compiti di proposta in materia di delimitazione delle zone franche, sentite l'Autorità marittima e le amministrazioni locali interessate;
- l) esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla legge di riordino agli altri organi dell'Autorità portuale.

Il Comitato portuale è così composto, secondo quanto dispone l'art. 9, primo comma, della legge di riordino:

- a) dal Presidente dell'Autorità portuale, che lo presiede;
- b) dal Comandante del porto sede dell'Autorità portuale, con funzione di Vice Presidente;
- c) da un dirigente dei servizi doganali della circoscrizione doganale competente, in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze;
- d) da un dirigente del competente ufficio speciale del genio civile per le opere marittime, in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- e) dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato;
- f) dal Presidente della Provincia o da un suo delegato;
- g) dal Sindaco del Comune in cui è ubicato il porto, qualora la circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale comprenda il territorio di un solo comune, o dai Sindaci dei Comuni ricompresi nella circoscrizione medesima, ovvero da loro delegati;
- h) dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio o, in sua vece, un membro della Giunta da lui delegato;
- i) da sei rappresentanti delle seguenti categorie: 1) armatori; 2) industriali; 3) imprenditori esercenti operazioni portuali e concessionari di aree e banchine; 4) spedizionieri; 5) agenti e raccomandatari marittimi; 6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale;
- j) da sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai dipendenti dell'Autorità portuale;
- k) un rappresentante delle imprese ferroviarie operanti nel porto.

I componenti appartenenti alla ultime tre lettere sono nominati dal Presidente e restano in carica per un quadriennio. Qualora le loro designazioni non pervengano in

tempo utile per la nomina, il Comitato è comunque regolarmente costituito con la presenza dei soli membri di diritto.

Le funzioni del Comitato portuale sono le seguenti:

- a) approva, entro novanta giorni dal suo insediamento, su proposta del Presidente, il piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale, concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati;
- b) adotta il piano regolatore portuale;
- c) approva la relazione annuale sull'attività promozionale, organizzativa e operativa del porto, sulla gestione dei servizi di interesse generale e sulla manutenzione delle parti comuni nell'ambito portuale, nonché sull'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo, da inviare entro il 30 aprile dell'anno successivo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- d) approva il bilancio preventivo, obbligatoriamente in pareggio o in avanzo, le note di variazione e il conto consuntivo;
- e) delibera in ordine alle concessioni;
- f) esprime i pareri richiesti dal Presidente in relazione alle competenze allo stesso affidate dalle lettere h) e i) del terzo comma dell'art. 8;
- g) delibera, su proposta del Presidente, in ordine alle autorizzazioni e alle concessioni di durata superiore ai quattro anni determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Ministro vigilante;
- h) delibera, su proposta del Presidente, la nomina e l'eventuale revoca del Segretario generale;
- i) delibera, su proposta del Presidente, sentito il Segretario generale, l'organico della Segreteria tecnico-operativa;
- j) delibera in materia di recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale della Segreteria tecnico-operativa;
- k) delibera in ordine agli accordi sostitutivi della concessione demaniale;
- l) approva, su proposta del Presidente, il regolamento di contabilità da inviare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- m) approva, su proposta del Presidente, la partecipazione alle società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità.

Il Comitato portuale si riunisce, su convocazione del Presidente, di norma una volta al mese e ogni qualvolta lo richieda un terzo dei componenti. Per la validità delle sedute è richiesta, in prima convocazione, la presenza della metà più uno dei membri e, in seconda convocazione, di un terzo dei medesimi. Le deliberazioni sono assunte a

maggioranza dei presenti. Fatto salvo quanto previsto per l'approvazione del Piano regolatore portuale, le deliberazioni del Comitato, prese con il voto favorevole dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche competenti, a norma delle vigenti leggi, ad adottare intese, concerti e pareri nelle materie oggetto delle deliberazioni medesime, tengono luogo dei predetti atti.

Il Segretariato generale è composto dal Segretario generale e dalla Segreteria tecnico-operativa. Il primo è nominato dal Comitato portuale, su proposta del Presidente, tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore portuale, con contratto di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile per una sola volta. Il medesimo può essere rimosso in qualsiasi momento su proposta del Presidente, con delibera del Comitato.

Il Segretario generale:

- a) è preposto alla Segreteria tecnico-operativa;
- b) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità portuale;
- c) cura l'istruttoria degli atti di competenza del Presidente e del Comitato portuale;
- d) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;
- e) cura l'attuazione delle direttive del Presidente e del Comitato portuale;
- f) elabora il Piano regolatore portuale, avvalendosi della Segreteria tecnico-operativa;
- g) riferisce al Comitato portuale sullo stato di attuazione dei piani di intervento e di sviluppo delle strutture portuali e sull'organizzazione economico-produttiva delle attività portuali;
- h) provvede alla tenuta dei registri nei quali sono iscritti i lavoratori delle imprese e delle associazioni operanti nel porto.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati per un quadriennio con decreto del ministro vigilante, nell'ambito degli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti. Un membro effettivo, con funzione di presidente, ed un membro supplente sono nominati su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il Collegio provvede:

- a) al riscontro degli atti di gestione, ad accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed a effettuare trimestralmente le verifiche di cassa;

- b) a redigere una relazione sul conto consuntivo e a riferire periodicamente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- c) ad assistere alle riunioni del Comitato portuale con almeno uno dei suoi membri.

Il Presidente dell'Autorità portuale di Livorno, nominato per un quadriennio con decreto del Ministro vigilante del 18 maggio 1995, è stato, alla scadenza del mandato, confermato sino al 18 maggio 2003 con decreto del 18 maggio 1999, adottato previa intesa con il Presidente della Regione toscana.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con nota del 16 gennaio 2003 indirizzata al Presidente della Regione Toscana, segnalata la scadenza a partire dal successivo 19 maggio del mandato del Presidente dell'Autorità portuale di Livorno, dava avvio alla procedura di nomina del nuovo organo, chiedendo agli enti abilitati, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 84/1994, ossia il Comune, la Provincia e la Camera di commercio di Livorno, nonché il Comune di Capraia Isola, di procedere alle necessarie designazioni. In esito a queste ultime, con nota del 10 marzo 2003, il Ministro comunicava al Presidente della Regione Toscana di essere favorevole al candidato proposto dal Comune di Capraia Isola e dalla Camera di commercio. La Regione Toscana si esprimeva per il candidato proposto dagli altri due enti e, al fine di addivenire ad una convergenza di posizioni, chiedeva al Ministro la fissazione di un incontro. Tale invito restava senza riscontro. Successivamente con nota del 21 maggio, il Ministro chiedeva agli enti competenti l'effettuazione di ulteriori designazioni, mentre il Presidente della Regione rivolgeva un interpello direttamente al Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di sollecitare la definizione della procedura nel quadro di un corretto rapporto tra le varie istituzioni. Gli enti in questione confermavano le designazioni già espresse ad eccezione del Comune di Livorno che indicava un nuovo candidato.

Il Ministro vigilante, con decreto del 2 luglio 2003, senza dar luogo all'incontro chiesto dalla Regione Toscana e prescindendo da ogni intesa, nominava Commissario dell'Autorità portuale di Livorno il candidato a favore del quale si era espresso in precedenza per la nomina a Presidente; motivava tale decisione nella considerazione che era decorso il periodo massimo di proroga del mandato del precedente Presidente, determinato dal decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 15 luglio 1994, n. 244. Avverso tale provvedimento, La Regione sollevava di fronte alla Corte costituzionale conflitto di attribuzione ritenendolo gravemente lesivo delle competenze ad essa costituzionalmente garantite.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 339 del 14 -27 luglio 2005, dichiarava che non spettava allo Stato e per esso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la nomina del Commissario della Autorità portuale di Livorno, senza che fossero state

avviate e proseguite effettive trattative con la Regione interessata per il raggiungimento dell'intesa per la nomina del Presidente. Annullava, per l'effetto, il succitato decreto.

Il Consiglio dei Ministri, con delibera del 3 agosto 2005 ha stabilito, ai sensi del comma 1 - bis⁴ dell'art. 8 della legge n. 84/1994, che lo stesso Ministro delle infrastrutture dei trasporti, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, potesse procedere alla nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Livorno. Pertanto il Ministro vigilante, con decreto del 4 agosto 2005 ha nominato Commissario dell'Autorità il Direttore marittimo e Comandante del Porto di Livorno, nelle more del perfezionamento del procedimento di nomina del nuovo Presidente.

La situazione non ha subito ulteriori sviluppi.

Il Comitato portuale è stato ricostituito, per il periodo 7 luglio 1999 - 6 luglio 2003 con provvedimento del Presidente n. 263 del 7 settembre 1999. Con successivo provvedimento commissariale del 19 gennaio 2004, sono stati nominati i componenti rappresentanti delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori per il successivo quadriennio.

Il Segretario generale, il cui rapporto di lavoro è regolato, in via provvisoria in attesa dell'approvazione del contratto collettivo di lavoro per i Segretari generali delle Autorità portuali, dal contratto collettivo nazionale per i dirigenti di aziende industriali, nominato con delibera del Comitato portuale del 29 aprile 1996, è stato confermato, sino alla data del 18 maggio 2003, con delibera del 21 giugno 2000. Il Comitato portuale, con delibera del 29 aprile 2004, ha nominato il nuovo Segretario generale con decorrenza dal 1° maggio successivo, attribuendo al medesimo il trattamento economico corrispondente a quello iniziale dei dirigenti di aziende industriali rapportato al coefficiente 2,55 equivalente ad un trattamento lordo mensile di € 10.656,99⁵.

Il Collegio dei revisori dei conti è stato ricostituito, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 1° marzo 2000, per un quadriennio a decorrere da detta

⁴ L'art 6 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, ha introdotto dopo il primo comma dell'art. 8 della legge n. 84/1994 il seguente comma 1 - bis: "Esperate le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto nell'ambito di una terna formulata a tale fine dal presidente della giunta regionale, tenendo conto anche delle indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati. Ove il presidente della giunta regionale non provveda alla indicazione della terna entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, questi chiede al Presidente del Consiglio dei Ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri, che provvede con deliberazione motivata". Tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 378 del 28 settembre - 7 ottobre 2005 in quanto riduce a mero parere non vincolante il potere di codeterminazione riconosciuto alla Regione dalla legge-quadro n. 84/1994.

⁵ Nel periodo intercorrente tra la data di cessazione dalle funzioni del precedente Segretario generale e la nomina del nuovo, l'incarico è stato affidato al dirigente amministrativo successivamente nominato nella carica.

data. Alla scadenza, è stato nominato un nuovo Collegio con decreto ministeriale del 30 marzo 2004.

Per quanto concerne l'emolumento da attribuire ai Presidenti e ai Commissari delle autorità portuali, giova richiamarsi a quanto disposto con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 10 luglio 1997, che, nelle more della definizione della classificazione dei porti di cui all'art. 4 della legge n. 84/1994, ha previsto la corresponsione, in via provvisoria e salvo conguaglio, a ciascun Presidente di Autorità portuale di una indennità lorda rapportata all'importo equipollente al trattamento economico del rispettivo Segretario generale maggiorato del 30%. L'indennità da corrispondere ai Commissari era analogamente determinata con riferimento al trattamento economico del segretario generale dell'Autorità portuale di Marina di Carrara.

In violazione dell'art. 7, secondo comma, della legge n. 84/1994, la definizione dei cennati emolumenti è stata effettuata con provvedimenti del Segretario generale anziché con delibere del Comitato portuale. In particolare, sono stati adottati i seguenti atti:

1. Provv. 143/2001 SEG del 24 aprile 2001: stabilisce l'indennità annua lorda spettante, in via provvisoria, al Presidente in £ 341.484.780 (€ 176.362,17) a decorrere dal 1° gennaio 2001. Tale misura è rimasta in vigore sino al 31 dicembre 2002;
2. Provv. 1/2003 SEG del 13 gennaio 2003: modifica il precedente provvedimento comprendendo nel trattamento del Segretario generale, da prendere a base per stabilire il compenso da attribuire al Presidente, la quota relativa al trattamento di fine rapporto, conseguentemente elevando l'indennità ad € 195.861,30, con decorrenza 1° gennaio 2003;
3. Provv. 6/2003 SEG del 22 luglio 2003: determina l'indennità annua lorda da riconoscere al Commissario in € 119.744,95 non comprendendo nella base di calcolo quanto percepito a titolo di trattamento di fine rapporto dal Segretario generale dell'Autorità portuale di Marina di Carrara; decorrenza dalla nomina del Commissario avvenuta il 3 luglio 2003;
4. Provv. 16/2003 SEG del 28 ottobre 2003: rettifica del precedente provvedimento in relazione a modifiche intervenute nel trattamento economico del Segretario generale dell'Autorità portuale di Marina di Carrara a seguito del rinnovo contrattuale: € 133.656,25 dal 3 luglio 2003 e € 138.024,25 dal 1° settembre 2003;
5. Provv. 9/2004 SEG del 13 ottobre 2004: modifica del trattamento del Commissario, sempre in relazione agli incrementi retributivi riconosciuti al

Segretario generale dell'Autorità portuale di Marina di Carrara, con sua elevazione a € 140.400 a decorrere dall'11 marzo 2004.

In riferimento al succitato provvedimento del 13 gennaio 2003, il Collegio dei revisori dei conti, nella riunione dell'8 luglio 2003, segnalava di essere venuto a conoscenza, in occasione della presa d'atto della nomina del Commissario dell'Autorità, di tale provvedimento con il quale il Segretario generale aveva disposto che l'indennità lorda spettante al Presidente fosse comprensiva del trattamento di fine rapporto, spettante allo stesso Segretario generale, maggiorato del 30% provvedendo, nel contempo, alla relativa liquidazione della spesa. Faceva presente che nelle motivazioni venivano richiamati due pareri resi su specifica richiesta del Segretario generale che confortavano la fondatezza della modifica apportata all'indennità in questione. In proposito, questa Corte dei conti non può non censurare, sul piano formale, la mancata comunicazione di tale provvedimento al Collegio dei revisori dei conti al fine di acquisirne un preventivo parere, stante la sua indubbia rilevanza e opinabilità. Inoltre, occorre richiamare l'attenzione dell'Ente sulla inopportunità di rivolgersi, in casi del genere, ad onerose prestazioni di privati professionisti potendo l'Ente acquisire presso lo stesso Collegio dei revisori ed, in ultima istanza, presso il Ministero vigilante pareri di maggior autorevolezza. Nel merito della questione, il Collegio dei revisori esprimeva parere contrario, nella considerazione che il rapporto che lega il Presidente all'Autorità portuale non può essere considerato quale rapporto di lavoro subordinato, che solo può dar luogo, alla sua cessazione, alla corresponsione del trattamento di fine rapporto. Con nota del 15 luglio 2003, il Commissario chiedeva al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di volersi esprimere circa la correttezza del conteggio adottato al fine di adottare i conseguenti comportamenti. Il Ministero, con nota del 16 gennaio 2004, ha condiviso il rilievo formulato dal Collegio dei revisori circa l'esclusione del trattamento di fine rapporto, in quanto retribuzione differita, dalla base di computo dell'indennità in questione. La Corte dei conti ritiene pienamente conforme a legge tale parere.

Il Commissario ha pertanto iniziato le procedure per il recupero delle somme corrisposte in più nei confronti del cessato Presidente, che sono attualmente in fase contenziosa.

Si richiama infine l'attenzione dell'Autorità portuale sulla circostanza che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto del 31 marzo 2003, ha ritenuto necessario procedere ad una più razionale determinazione dei compensi, in attesa che sia data attuazione alla riclassificazione dei porti di cui all'art. 4 della legge n. 84 del 1994. Ha pertanto stabilito che ai Presidenti delle Autorità portuali, nominati o confermati successivamente alla predetta data, spetti un emolumento corrispondente al trattamento

economico fondamentale previsto per i dirigenti generali del Ministero vigilante, moltiplicato per i seguenti coefficienti:

1. 2,6 per le Autorità portuali nel cui porto, nel triennio precedente, si sia registrato un volume di traffico medio annuo superiore a 17 milioni di tonnellate al netto del 90% delle rinfuse liquide o a 500.000 TEU;
2. 2,2 per tutte le altre Autorità portuali.

Detto emolumento, da ritenersi onnicomprensivo, è aumentato del 10% qualora la residenza del Presidente sia in località diversa dalla sede principale dell'Autorità. Con successiva nota del 28 maggio 2003, l'Amministrazione vigilante ha chiarito che il trattamento economico fondamentale per i dirigenti di prima fascia è formato dallo stipendio tabellare (€ 46.259,04) aumentato dalla parte fissa della retribuzione di posizione (€ 20.658,28), per un totale di € 66.917,32.

Con delibera n. 9 del 7 aprile 1997, il Comitato portuale ha fissato, in via provvisoria, l'importo del gettone di presenza per la partecipazione dei membri alle proprie riunioni in £ 100.000 (€ 51,65). In mancanza del decreto dell'Amministrazione vigilante, che avrebbe dovuto determinare il limite massimo del gettone per ciascuna delle categorie e classi dei porti, il Comitato ha previsto un importo in linea con la media di quelli stabiliti dalle altre Autorità portuali ubicate in porti di analoga dimensione. Tale misura è tuttora in vigore.

Gli emolumenti annui lordi per i componenti del Collegio dei revisori dei conti sono stati fissati nelle seguenti misure in relazione a quanto previsto dal decreto ministeriale del 31 dicembre 1997:

- Presidente	£ 10.368.000 (€ 5.354,62)
- Membro effettivo	£ 8.640.000 (€ 4.462,19)
- Membro supplente	£ 1.728.000 (€ 892,44)

Anche per tali compensi, il Ministero vigilante, ha fissato con altro decreto, a decorrere dal 1° luglio 2003, gli importi annui lordi per i componenti dei Collegi dei revisori, mantenendo la sopra descritta differenziazione dei porti in base al traffico:

1. al Presidente € 9.200, ai membri effettivi € 7.600 e ai membri supplenti € 1.600;
2. al Presidente € 7.600, ai membri effettivi € 6.300 e ai membri supplenti € 1.300.

Le misure di cui al punto 1 sono state attribuite al Collegio dei revisori dei conti, salvo eventuale conguaglio, in relazione alla riclassificazione dei porti.

4. Il personale e il costo del lavoro.

Il rapporto di lavoro del personale della Segreteria tecnico-operativa è di diritto privato ed è disciplinato dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Detto rapporto è regolato da contratti collettivi nazionali

di lavoro, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che devono tener conto anche delle compatibilità con le risorse economiche, finanziarie e di bilancio; detti contratti sono stipulati dall'associazione rappresentativa delle Autorità portuali, per la parte datoriale, e dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale, per la parte sindacale.

Nel periodo oggetto della presente relazione è stato applicato il contratto collettivo dei dipendenti delle Autorità portuali, siglato il 18 aprile 2001, valevole per il quadriennio 1° luglio 2000 – 30 giugno 2004. Il trattamento giuridico ed economico del personale dirigente è stato disciplinato dal contratto collettivo per i dirigenti delle aziende produttrici di beni e servizi siglato in data 25 maggio 2000.

La pianta organica della Segreteria tecnico-operativa è quella definita con la delibera n. 52 del 6 dicembre 2000.

Nel prospetto che segue sono riportati analiticamente i dati relativi alla dotazione organica ed al personale in servizio al termine di ciascuno dei tre anni, dati dai quali emerge che la percentuale di copertura dei posti in organico si è attestata nel triennio su un valore medio del 91,76%.

Qualifiche	Organico	Presenze 2002	Presenze 2003	Presenze 2004
Dirigente (*)	8	8	7	7
Quadri A	12	12	12	12
Quadri B	15	15	15	15
Livello I	18	18	18	18
Livello II	17	13	13	13
Livello III	7	5	5	5
Livello IV	3	3	3	3
Livello V	1	1	1	1
Totali	81	75	74	74

(*) Nella dotazione organica e nelle presenze è compreso il Segretario generale.

Gli importi impegnati per tutto il personale, sono quelli risultanti dalla seguente tabella:

Costo globale del personale	2002	2003	2004
Competenze fisse	3.066.238	3.168.649	2.951.715
Competenze variabili	360.056	370.000	376.868
Oneri previdenziali e assistenziali	875.822	1.041.577	807.579
Rimborsi per missioni	157.272	97.167	108.439
Spese per organizzazione corsi	52.377	26.376	10.716
Altri oneri per il personale	84.947	83.545	88.966
Totale	4.596.712	4.787.314	4.344.283
Accantonamento TFR	283.898	287.334	291.866
Totali	4.880.610	5.074.648	4.636.149

L'incremento del costo globale del personale dell'esercizio 2002, rispetto a quello sostenuto nell'esercizio precedente (€ 4.396.546), è principalmente dovuto all'aumento medio del personale in servizio che è passato da 68,5 a 73 unità. Analogo discorso vale per l'esercizio 2003 che ha visto incrementare il numero medio dei dipendenti presenti a 74,33 unità. La riduzione dell'onere registratasi nel 2004 è stata causata dal minore versamento dei premi assicurativi INAIL, oltre alla vacanza di un posto di dirigente amministrativo.

Dagli importi impegnati per il trattamento economico del personale in attività di servizio, compresi gli oneri per il Segretario generale, si ricava il costo medio per unità secondo la tabella che segue.

Costo medio	2002	2003	Differenza	2004	Differenza
Costo totale	4.880.610	5.074.648	194.038	4.636.149	- 438.499
Numero medio dipendenti	73,00	74,33		74,00	
Costo medio	66.858	68.272	1.414	62.651	- 5.621
Incremento percentuale	9,49	2,11		- 8,97	

La tabella che segue mostra l'incidenza del costo del personale sulle entrate e spese correnti.

Incidenza	2002	%	2003	%	2004	%
Costo del personale	4.880.610		5.074.648		4.636.149	
Entrate correnti	13.635.428	35,79	9.882.530	51,34	10.272.545	45,13
Spese correnti	12.273.048	39,76	8.731.296	58,12	7.662.160	60,50

5. L'attività istituzionale, la programmazione degli interventi e l'andamento dei traffici.

Il Piano regolatore portuale attualmente vigente è quello approvato con decreto interministeriale del 20 gennaio 1953, successivamente più volte aggiornato. In data 26 settembre 1997 fu stipulato, per la sua revisione, un accordo tra l'Autorità portuale, la Regione Toscana, la Provincia e il Comune di Livorno. In data più recente (14 ottobre 2002) il Comitato portuale ha approvato gli indirizzi per la sua realizzazione. Per rispettare le prescrizioni impartite dal Ministero dell'Ambiente sulla impermeabilizzazione dell'area destinata a Terminal contenitori, è stata avviata una ricerca, nel corso del 2003, per individuare a livello nazionale e internazionale gli opportuni interventi. Secondo le intenzioni dell'Autorità portuale, il Piano regolatore riguarderà la piattaforma logistica d'area e, quindi, il rapporto con le aree retroportuali, i collegamenti viari e ferroviari nonché con il sistema logistico aeroportuale di Pisa. Dovrà anche prevedere l'applicazione di un piano di controllo ambientale, del resto già avviato, in accordo con la direttiva comunitaria EMAS al fine di ottenere la certificazione ambientale del porto ISO 14001 e confermare il carattere diversificato del porto e, quindi, il mantenimento della destinazione industriale delle parti attualmente destinate a questa funzione. Durante il periodo oggetto della presente relazione, le varie possibilità realizzative hanno formato oggetto di puntuali comunicazioni con il Presidente della Regione, l'Assessore ai trasporti, il Sindaco di Livorno, i Presidenti dell'Amministrazione provinciale e della Camera di commercio.

La Corte dei conti, pur prendendo atto del complesso e prolungato iter sinora seguito dall'Autorità, segnala la necessità che si pervenga in tempi ragionevolmente brevi all'adozione del nuovo Piano.

Il Piano operativo triennale 2003-2005, approvato con delibere del Comitato portuale del 14 maggio e 3 giugno 2003, e i successivi aggiornamenti espongono l'elenco delle principali attività da realizzare. Tali elenchi aggiornano e integrano quelli riportati nel secondo P.O.T. 2000-2002, approvato con delibera del Comitato del 20 dicembre 1999. La copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti è assicurata, oltre che dai fondi ex art. 5 e 6 della legge n. 84/94 relativi alla realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni, anche dalle altre contribuzioni statali e regionali, quali quelle previste dalla legge n. 413/98 per l'ammodernamento, la riqualificazione e la ristrutturazione dei porti, dalla legge n. 388/00, art. 145, comma 61, dall'art. 36 della legge n. 166/02 per l'ammodernamento delle infrastrutture portuali.

Al P.O.T. 2003-2005 è allegata la seguente tabella riassuntiva, la cui realizzazione e progettazione si articola nell'ambito del triennio.

Opere in corso di realizzazione: II lotto banchina di allestimento Nuovo molo Italia Nuovo bacino galleggiante Resecuzione calata Bengasi IV lotto completamento sponda est Ripristino banchina di levante del Canale Industriale Costruzione Nuovi magazzini Via Paleocapa Interventi di messa in sicurezza banchina Calata Sgarallino Adeguamento vasca di contenimento fanghi di escavo Riprofilamento banchina tra canale Industriale e Darsena Ugione Realizzazione tettoia Darsena 1 Realizzazione prefabbricati Darsena Calafati Pavimentazione piazzali Calate Pisa/Carrara Realizzazione fabbricati Calate Pisa/Carrara Nuova viabilità accesso Porto passeggeri Cunicolo alloggiamento gasdotti/oleodotti Darsena Toscana
Opere progettate/finanziate in fase di gara d'appalto: Costruzione nuovo pontile 12 Darsena Petroli Attraversamento gasdotti/oleodotti Canale dei Navicelli Avanzamento banchina bacino galleggiante Manutenzione stradale via Galvani/L. da Vinci Risanamento Forte della Bocca Sistemazione piazzali V lotto Darsena Toscana Consolidamento cassoni bacino galleggiante Escavo fondali Messa in sicurezza e bonifica Canale Industriale
Opere progettate e in attesa di finanziamento: Costruzione denti di attracco Darsena 1 per Navi RO RO Ricostruzione e consolidamento banchina di ponente Canale Industriale Adeguamento banchina di levante canale Industriale Porto di Capraia - nuovo attracco per traghetti Recupero e consolidamento banchina diga curvilinea Costruzione taccate per nuovo bacino galleggiante
Opere in corso di progettazione e da finanziare: Riprofilamento banchina canale di accesso Darsena Morosini: • Consolidamento molo sud • Realizzazione nuove banchine di ormeggio • Completamento dragaggio fondali Ripristino difese di sponda e risanamento darsena Calafati Spostamento oleodotti del Canale di accesso Messa in sicurezza fossi demaniali cittadini Manutenzione straordinaria vie di corsa gru e strutture bacino grande Demolizione magazzino Calata Sgarallino Resecuzione calata del Magnale Costruzione nuovo ponte mobile lato Capitaneria Messa in sicurezza banchine Darsena 1 Raddoppio vasca di contenimento fanghi di escavo Adeguamento infrastrutture ferroviarie e portuali Resecuzione banchina ex Cereol Realizzazione autoporto Opere di difesa nuovo attracco traghetti Porto di Capraia Consolidamento banchine Molo Mediceo e Darsena Nuova Prolungamento pontile Elba Sistema di alaggio e varo travel lift da 250 ton. Realizzazione nuova banchina lato est Molo Mediceo Costruzione nuova palazzina uffici e servizi

Per quanto concerne le politiche ambientali e di sicurezza il suddetto Piano si propone di completare i seguenti interventi per assicurare il miglioramento della qualità ambientale:

1. Audit energetico del Porto, mirato a definire le fonti e i consumi energetici legati agli operatori e all'attività portuale, al fine di costituire una base informativa utile ai successivi interventi di risparmio energetico;
2. Rapporto sullo stato dell'ambiente, finalizzato alla conoscenza di tutti gli aspetti e gli impatti ambientali connessi alla realtà portuale e alla definizione di indici utili per le future strategie di sviluppo del porto stesso;
3. Piano di monitoraggio della qualità dell'aria in ambito portuale, con l'obiettivo di individuare situazioni di particolare criticità e sulle quali intervenire con azioni di miglioramento.

Con ordinanza dell'8 marzo 2002, l'Autorità ha emanato il Regolamento per il servizio di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti prodotti dalle navi che fanno scalo nel porto di Livorno; il servizio è stato affidato in concessione, mediante gara pubblica, a partire dal 1° primo aprile 2002 per una durata triennale.

Con ordinanza del 1° marzo 2002, l'Autorità ha emanato il Regolamento per la fornitura di acqua alle navi affidandolo in concessione, mediante gara pubblica, per una durata quindicennale.

Altre iniziative concernono le politiche di sicurezza e si sostanziano nella definizione dell'area critica di Livorno e dei rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, la sicurezza del lavoro e la "security" portuale.

Il prospetto che segue offre un quadro sintetico del movimento di merci e passeggeri nel periodo considerato.

I dati ivi esposti mostrano che le merci sbarcate rappresentano mediamente il doppio delle merci imbarcate e che sul tonnellaggio totale la maggior incidenza è attribuibile alle merci varie. La parte preponderante delle merci in rinfusa è costituita da quelle liquide (greggio, oli e cherosene) dirette alle raffinerie e alle centrali elettriche; appare invece costante il traffico delle rinfuse solide che riguarda per lo più prodotti forestali, prodotti destinati a fabbriche di ceramica, nonché fertilizzanti e cereali.

Il traffico in contenitori TEU appare in costante crescita, così come quello dei passeggeri.

Movimento merci e passeggeri	2002	2003	2004
Rinfuse liquide:			
Sbarchi	7.374.725	6.926.155	6.794.658
Imbarchi	1.868.583	1.528.919	1.361.411
Totale	9.243.308	8.455.074	8.156.069
Rinfuse solide :			
Sbarchi	1.287.926	1.392.767	1.329.617
Imbarchi	107.917	11.042	6.600
Totale	1.395.843	1.403.809	1.336.217
Merci varie:			
Sbarchi	7.598.400	8.591.078	9.512.427
Imbarchi	7.090.821	7.276.893	8.046.426
Totale	14.689.221	15.867.971	17.558.853
Tonnellaggio totale			
Sbarchi	16.261.051	16.910.000	17.636.702
Imbarchi	9.067.321	8.816.854	9.414.437
Totale	25.328.372	25.726.854	27.051.139
No. Passeggeri	1.677.484	1.803.237	1.991.513
No. Contenitori TEU			
Sbarchi	259.928	273.122	292.796
Imbarchi	259.823	267.520	286.544
Totale	519.751	540.642	579.340

6. Dismissioni e partecipazioni societarie.

Come riferito nelle precedenti relazioni, l'Autorità, ai fini della dismissione delle attività operative della ex azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Livorno, aveva costituito, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 84/1994, sei società provvedendo successivamente, per quattro di esse, ad assegnare a soggetti privati la totalità delle quote sociali e, per una (S.R.L. Porto Nuovo) alla sua liquidazione con conseguente acquisizione del relativo patrimonio netto.

Permane invece irrisolto il problema della dismissione della S.R.L. Porto di Livorno 2000. Detta Società è stata, a suo tempo, costituita tra l'Autorità portuale e la Camera di commercio di Livorno per la gestione e il potenziamento, ai fini del traffico passeggeri, di aree e manufatti portuali per complessivi mq. 70.086 corrispondenti al porto passeggeri. La gestione di tale settore costituisce infatti servizio di interesse generale che, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 84/1994, le Autorità portuali possono, utilizzando il personale in esubero dei precedenti enti cui le medesime sono succedute, svolgere direttamente o tramite la costituzione di apposite società in cui abbiano, tuttavia, una

partecipazione di minoranza. Tale previsione normativa, dettata per favorire il passaggio tra la vecchia e la nuova organizzazione portuale, ha natura derogatoria rispetto al principio generale posto dall'art. 6, primo comma, lettera c), della stessa legge che, per la gestione dei servizi di interesse generale stabilisce invece l'affidamento a privati da individuarsi mediante procedura concorsuale ad evidenza pubblica. La quota posseduta dall'Autorità portuale, pari al 73,08 del capitale sociale si pone quindi in contrasto con la ricordata previsione normativa. Si richiama, pertanto, l'attenzione dell'Autorità portuale e del Ministero vigilante sulla ormai improcrastinabile necessità di ricondurre detta partecipazione a termini di legge.

Oltre alla suddetta partecipazione, l'Autorità ha assunto nel tempo, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 6, comma 6, della legge di riordino, quote di partecipazione nelle seguenti società:

- a) S.p.A. Interporto Toscano A. Vespucci, finalizzata alla progettazione e costruzione di un interporto;
- b) S.R.L. SI.TE.L., avente ad oggetto servizi telematici, informativi, telefonici e di trasmissione dati;
- c) S.R.L. Nuovo Marzocco, che ha per scopo l'acquisizione, la ristrutturazione, la gestione e/o cessione di beni immobili funzionali allo svolgimento di attività riferita ai traffici del porto;
- d) S.R.L. Consortile, finalizzata alla realizzazione di un sistema telematico, alla produzione, gestione e trasmissione di prodotti informativi multimediali e servizi;
- e) S.R.L. TI.BRE., avente ad oggetto la promozione della realizzazione di un sistema a rete tra le infrastrutture dei diversi tipi di trasporto lungo il cosiddetto corridoio Tirreno-Brennero;
- f) Fondazione L.E.M. (Livorno Euro Mediterranea), raccoglie il contributo di altri soggetti, pubblici o privati, interessati ad approfondire i legami e la collaborazione in ambito euro-mediterraneo per lo svolgimento di attività di studio, ricerca, raccolta ed elaborazione dati per lo scambio di esperienze di natura sociale, culturale ed economica.

La situazione delle partecipazioni nel periodo oggetto di referto è evidenziata nel seguente prospetto nel quale sono esposti, per ciascun anno, i dati relativi all'ammontare del capitale sociale, alla quota posseduta dello stesso e ai risultati economici conseguiti dalle Società partecipate.

Società/anno	Capitale sociale	Quota A.P.	%	Risultato economico
Interporto A. Vespucci S.p.A.				
2002	11.756.695	653.318	5,56	- 367.502
2003	11.756.695	653.318	5,56	+ 403.699
2004	11.756.695	653.318	5,56	- 343.363
Porto di Livorno 2000 S.r.l.				
2002	7.650.000	5.591.334	73,08	+ 17.249
2003	7.650.000	5.591.443	73,08	+ 23.040
2004	7.650.000	5.591.334	73,08	+ 52.363
SI.TE.L. S.r.l.				
2002	80.900	8.130	10,05	+ 8.548
2003	99.430	8.130	8,18	- 12.708
2004	-	-	-	-
Nuovo Marzocco S.r.l.				
2002	154.937	154.937	100,00	- 4.747
2003	244.800	24.037	9,82	- 34.660
2004	244.800	24.037	9,82	- 63.808
Società Consortile S.r.l.				
2002	164.519	32.292	19,63	- 25.508
2003	164.519	32.292	19,63	- 42.115
2004	82.259	16.347	19,87	- 44.431
C.S.P. BIC S.r.l.				
2002	168.893	39.020	23,10	- 25.166
2003	168.893	39.020	23,10	+ 208
2004	168.893	39.020	23,10	- 56.203
TI.BRE. S.r.l.				
2002	645.570	20.658	3,20	- 52.904
2003	195.750	6.264	3,20	- 218.984
2004	195.750	6.264	3,20	- 46.304
Fondazione L.E.M.				
2002	738.263	103.291	13,99	+ 479.812
2003	748.592	103.291	13,80	+ 92.528
2004	758.921	103.291	13,61	- 217.408
Totali				
2002	21.359.777	6.602.981		+ 52732
2003	21.028.679	6.457.687		+ 211.008
2004	20.857.318	6.433.612		- 719.154